

## CONVENZIONE

Articolo 10, comma 1, lettera a), della legge 30 marzo 2001 n. 152

TRA

50&PIÙENASCO, Istituto di Patronato e di Assistenza Sociale, codice fiscale 80041150584, con sede legale in Roma, Via del Melangolo 26, PEC enasco.dg@legalmail.it in persona del Vice Presidente Delegato Antonio Paoletti, nato a Trieste il 29/07/1949, cod.fisc. PLTNTN49L29L424O, di seguito denominato anche Patronato

E

CRIF Spa, codice fiscale e partita IVA 02083271201, sede legale in Bologna, Via M. Fantin, 1-3, in persona del Procuratore Speciale Loretta Chiusoli, codice fiscale CHSLTT71H48A944E in seguito anche "soggetto convenzionato"

PREMESSO CHE:

- ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 152, l'Istituto di Patronato 50&PIÙENASCO è persona giuridica di diritto privato che, nell'ambito delle attività istituzionali di assistenza e tutela poste in essere in favore dei propri assistiti, persegue finalità etico-sociali;
- secondo il disposto dell'art.10, comma 1, della Legge 30 marzo 2001 n. 152, come modificato dall'art.1, comma 310 lettera c), della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, gli Istituti di Patronato possono svolgere, senza scopo di lucro, in Italia e all'estero, attività diverse, dettagliatamente elencate, con esclusione di quelle ammesse al finanziamento di cui all'art.13 della Legge n.152/2001;
- ai sensi dell'art.10, comma 1 lettera a), della Legge n.152/2001, gli Istituti di Patronato possono espletare, in favore di soggetti privati e pubblici, attività di sostegno, informative, di consulenza, di supporto, di servizio e di assistenza nello svolgimento delle pratiche amministrative in favore di soggetti privati e pubblici in materia di previdenza e assistenza sociale, diritto del lavoro, sanità, diritto di famiglia e delle successioni, diritto civile e legislazione fiscale, risparmio, tutela e sicurezza sul lavoro;
- le attività oggetto della presente convenzione sono realizzate in favore di CRIF Spa;
- 50&PIÙENASCO e CRIF Spa hanno preventivamente valutato la tipologia e le caratteristiche delle attività da svolgere considerandole rientranti tra quelle di cui al citato art.10, comma 1, lettera a), della Legge 152/2001, anche al fine di garantire un livello qualitativo adeguato;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

## Articolo 1

### *Oggetto della convenzione*

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2229 del Codice Civile, con la presente convenzione CRIF Spa conferisce a 50&PIÙENASCO – Ufficio Provinciale di Bologna l'incarico di svolgere attività informative e di consulenza, di supporto, di servizio e di assistenza nello svolgimento delle pratiche amministrative nelle materie previste dall'art. 10 comma 1 lettera a), della legge 152/2001 in favore di CRIF Spa.

Più specificamente l'attività oggetto dell'incarico si concretizzerà in: analisi e valutazione delle singole situazioni contributive e calcolo del diritto alle prestazioni pensionistiche obbligatorie e delle relative date di decorrenza teorica, nonché delle proiezioni dei relativi importi.

Le attività di cui al presente articolo non risultano ricomprese tra quelle ammesse al finanziamento di cui all'articolo 13 della legge n.152/2001.

## Articolo 2

### *Modalità e tempi di svolgimento delle attività*

Le attività indicate all'articolo 1 saranno svolte da operatori 50&PIÙENASCO presso gli Uffici 50&PIÙENASCO della provincia, nei giorni e negli orari di apertura degli stessi, rilevabili nel sito [www.50epiuenasco.it](http://www.50epiuenasco.it).

50&PIÙENASCO espletterà l'incarico in piena autonomia, nel rispetto della normativa vigente.

Per lo svolgimento delle attività di cui all'art.1, pur trattandosi di attività non rientrante nel novero di quelle previste dall'art.13 della Legge 152/2001, 50&PIÙENASCO acquisirà e conserverà agli atti, da parte di ciascun richiedente / beneficiario del servizio, regolare mandato di assistenza di cui all'art.4 del DM 10.10.2008, n.193.

50&PIÙENASCO impronterà il suo comportamento a criteri di correttezza, diligenza, trasparenza e parità di trattamento.

50&PIÙENASCO è tenuto a fornire a CRIF Spa informazioni e chiarimenti sulle attività svolte, se richiesti dal soggetto convenzionato.

## Articolo 3

### *Rimborso spese*

Le attività di cui all'articolo 1 sono fornite da 50&PIÙENASCO senza scopo di lucro.

Per l'erogazione del servizio di cui all'art.1, è prevista la corresponsione a favore di 50&PIÙENASCO, da parte del soggetto convenzionato, di un rimborso spese determinato in relazione alla tipologia ed alle caratteristiche delle attività oggetto della convenzione.

In particolare, la misura del rimborso spese è stata determinata concordemente tra le parti in €30,00 (Trenta/00) per ciascuna attività di cui all'art.1, tenendo conto di parametri ed indicatori oggettivi, specifici per questa tipologia di attività, quali il tempo di lavoro necessario allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, il costo medio del personale impiegato, nonché le specifiche modalità operative ed organizzative richieste dal soggetto convenzionato per lo svolgimento del servizio.

Le parti concordano che il pagamento del rimborso sarà effettuato dal soggetto convenzionato, entro 60 giorni dalla data di emissione (entro il 31/10 e il 31/03 di ogni anno), da parte di 50&PIÙENASCO, di ciascuna nota di debito, tramite accredito sul conto corrente dello stesso patronato.

#### Articolo 4

##### *Durata della convenzione*

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e scadrà il 31/12/2022.

Alla scadenza, la convenzione si rinnoverà automaticamente di anno in anno, salvo recesso da esercitarsi nei termini di cui al successivo art. 6.

#### Articolo 5

##### *Responsabilità*

L'Istituto di Patronato 50&PIÙENASCO è responsabile dei danni provocati da errori materiali o inadempimenti commessi dal proprio personale impiegato nell'esercizio delle attività di cui all'art.1 della presente convenzione.

#### Articolo 6

##### *Recesso unilaterale*

Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione, dandone comunicazione scritta all'altra parte, a mezzo di raccomandata A.R. o PEC, con preavviso di almeno 90 giorni.

#### Articolo 7

##### *Divieto di sub - affidamento e cessione della convenzione*

È vietato il sub-affidamento e/o la cessione a terzi, comunque denominati, della presente convenzione.

#### Articolo 8

##### *Riservatezza e trattamento dei dati personali*

E' fatto obbligo alle Parti di mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato e/o informazione di cui vengano a conoscenza in virtù dell'espletamento delle attività di cui all'articolo 1 della presente convenzione.

Le Parti sono altresì tenute al rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679. 50&PIÙENASCO per le attività svolte, assume la qualifica di titolare del trattamento dei dati personali.

## Articolo 9

### *Pubblicazione della convenzione*

50&PIÙENASCO pubblicherà la convenzione nel proprio sito Internet in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 4, del Decreto del Ministero del Lavoro 16 settembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 265 del 13.11.2015 e si impegna a trasmetterne copia al competente Ispettorato Territoriale del Lavoro entro 30 giorni dalla data di stipula, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 5, del Decreto citato.

## Articolo 10

### *Foro competente*

Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra 50&PIÙENASCO e CRIF Spa, sull'interpretazione e/o l'esecuzione della presente convenzione, sarà competente il Foro di Roma.

## Articolo 11

### *Registrazione*

La presente convenzione è registrata solo in caso d'uso, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26.04.1986 n. 131.

## Articolo 12

### *Rinvio*

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla normativa vigente in materia.

Letto, confermato e sottoscritto

CRIF Spa  
Il Procuratore Speciale  
Loretta Chiusoli

50&PIÙENASCO  
Il Vice Presidente Delegato  
Antonio Paoletti

---

---